

Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il **Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141**, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo. Il decreto contiene una profonda rivisitazione della normativa relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle disposizioni transitorie.

Le informazioni presenti su questo sito verranno via via aggiornate per tenere conto dei diversi contenuti della riforma, che necessiterà tra l'altro dell'emanazione di molteplici norme secondarie. Di seguito sono illustrati i principali effetti del provvedimento, distinti per tipologia di operatore.

Intermediari finanziari ex art. 106

Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.lgs. 141/2010).

Intermediari finanziari ex art. 113

Ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto, è abrogato l'elenco previsto dall'art. 113 del TUB e sono cancellati i soggetti ivi iscritti.

Gli interventi tecnici necessari alla rimozione di tale elenco dal sito sono in corso.

Confidi (ex art. 155 comma 4)

Il decreto prevede l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo.

I confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010).

Cambiavalute (ex art. 155 comma 5)

Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto, è abrogato l'elenco previsto dall'art. 155, comma 5, del TUB e sono cancellati i soggetti ivi iscritti.

Gli interventi tecnici necessari alla rimozione di tale elenco dal sito sono in corso.

Agenti in attività finanziaria

Per gli agenti in attività finanziaria il decreto, nell'innalzare i requisiti di accesso, prevede l'istituzione di un nuovo elenco e di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo.

Per assicurare l'ordinato passaggio al nuovo sistema, la normativa prevede specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca d'Italia sospenderà nuove iscrizioni nell'elenco degli agenti in attività finanziaria a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal 18 novembre 2010) e fino alla costituzione dell'Organismo (fanno eccezione gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento). Agli agenti già iscritti continuano ad applicarsi, fino alla costituzione dell'Organismo, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485.

Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Mediatori creditizi

Per i mediatori creditizi il decreto, nell'innalzare i requisiti di accesso, prevede l'istituzione di un nuovo elenco, nel quale non potranno essere iscritte persone fisiche, e ne affida la tenuta ad un apposito Organismo.

Per assicurare l'ordinato passaggio al nuovo sistema, anche in tal caso la normativa prevede specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca d'Italia sospenderà nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal 18 novembre 2010) e fino alla costituzione dell'Organismo. Ai mediatori già iscritti continuano ad applicarsi, fino alla costituzione dell'Organismo, il DPR 287/2000.

Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.